



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**“Nuove finestre e porte finestre REI 60 da posare in
facciata nelle ali Est, Ovest e Nord”**

Capitolato Speciale d'Appalto

Crescentino:

28 Luglio 2017

Predisposizione Tecnica:

Arch. Marco Somaglino



(Timbro e Firma)

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

SOMMARIO:

1. Oggetto dell'Appalto	4
2. Durata ed ammontare dell'Appalto	4
3. Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione	5
4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub appaltabili	6
5. Documenti che fanno parte del contratto	7
6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	7
7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Essenzialità delle clausole	7
8. Successione e Fallimento dell'appaltatore	8
9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	8
10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	9
11. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata	9
12. Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere	13
13. Giornale dei lavori	13
14. Ispezioni	13
15. Consegna e inizio dei lavori	14
16. Termine per l'ultimazione dei lavori	15
17. Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità	15
18. Proroghe dei termini contrattuali	16
19. Penali in caso di ritardo	16
20. Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell'appaltatore	17
21. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
23. Risoluzione del contratto	19
24. Contabilizzazione dei lavori	21
25. Variazione dei lavori	22
26. Pagamenti a saldo	23
27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo	24
28. Revisione prezzi	24
29. Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
30. Lavori a corpo	25
31. Ordini di servizio per esecuzione opere	25

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

32. La contabilizzazione dei lavori a corpo	25
33. Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori	25
34. Cauzione provvisoria	27
35. Cauzione definitiva.....	27
36. Riduzione delle cauzioni.....	28
37. Assicurazione a carico delle imprese	28
38. Riduzione progressiva delle garanzie.....	29
39. Avalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente ed ausiliaria	30
40. Subappalto e cottimo	30
41. Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo	31
42. Responsabilità in materia di subappalto	32
43. Pagamento dei subappaltatori	32
44. Sub-forniture e relative comunicazioni.....	32
45. Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio).....	33
46. Norme di sicurezza generali	34
47. Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene	34
48. Piano di Sicurezza e di Coordinamento per cantieri (PSC)	34
49. Piano Operativo di Sicurezza (POS).....	35
50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	35
51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) -	37
52. Sede contributiva	37
53. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.....	38
54. Oneri Spese contrattuali, imposte, tasse.....	39
55. Fallimento dell’esecutore	41
56. Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice	41
57. Risoluzione del contratto.....	41
58. Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio	43
59. Recesso	43
60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	45
61. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione	45
62. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo	46

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

63. Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati	46
64. Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti.....	48
65. Definizione delle controversie di natura economica.....	48
66. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	49
67. Custodia del cantiere	50
68. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	50

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato prevede **“la fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre REI 60 da posizionare nelle facciate delle ali Est, Ovest e Nord”** prospicienti le scale sterne antincendio. Tali interventi fanno parte delle prescrizioni di cui al progetto di prevenzione incendi approvato dai VVF di Vercelli a maggio 2010 relativamente alla sede della Casa di Riposo denominata Infermeria Santo Spirito, sita a Crescentino (Vc) in Via Bolongara n°20.

Le opere suddette sono dettagliatamente descritte nel **Computo Metrico**.

In particolare gli interventi consistono nella prestazione, da parte del soggetto aggiudicatario, di tutte le opere che si renderanno necessarie, a giudizio dell'Ente, per garantire la migliore sicurezza antincendio della Casa di Riposo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente Capitolato Speciale del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le maestranze impiegate devono pertanto essere in grado di compiere il lavoro a regola d'arte e nei tempi normali che il tipo di lavoro richiede.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del Soggetto Aggiudicatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e delle circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del Soggetto aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione all'offerta economica dallo stesso formulata.

2. Durata ed ammontare dell'Appalto

La durata temporale dell'appalto prevista è di **giorni 75 (settantacinque giorni solari)**, successivi e continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna dei lavori; le opere saranno da svolgersi presso la sede dell'Ente, con data di inizio e conseguente ultimazione che verrà comunicata e stabilita, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei Lavori.

Si precisa che, per la tipologia particolare dei luoghi nei quali verranno eseguite le opere nonché del contesto di tipo assistenziale, le prestazioni **dovranno essere svolte con orari particolari per non interferire con le attività dell'Ente, da concordare con la Direzione dei Lavori e con la Direzione dell'Ente, considerato che non è possibile fermare l'attività di assistenza agli ospiti presenti presso la casa di riposo, né trasferirli in altre aree al fine di lasciare completamente libere le aree alle imprese. Pertanto nell'ottica dell'offerta si dovrà tenere conto che mediamente al giorno dovrà essere prevista la posa di un numero NON SUPERIORE A TRE serramenti. Si renderà necessario quindi, ai fini organizzativi sia dell'Ente che della Ditta Appaltatrice, approntare a cura di quest'ultima un idoneo cronoprogramma di posa serramenti.**

Si stabilisce inoltre che la rimozione degli attuali serramenti da sostituire e la successiva posa dei nuovi serramenti REI 60 dovrà essere concordata dettagliatamente con la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante; la ditta Appaltatrice pertanto relativamente alla miglior offerta da

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

proporre durante la gara d'Appalto, dovrà tenere conto - vista l'impossibilità di dover chiudere tutti i locali oggetto d'intervento – che giornalmente non potranno essere posati più di tre serramenti.

L'importo complessivo previsto per l'esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, posto a base dell'affidamento, è definito come segue:

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Importo relativo all'esecuzione dei lavori (€. 10900,00+€. 114972,30)	Oneri per l'attuazione del PSC	TOTALE
€. 125.872,30	€. 1.606,00	€. 127.478,30

L'importo contrattuale corrisponde a quello dei lavori sopra indicato in **Colonna A**, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza/salute nel cantiere definito in **Colonna B**, **non soggetti al ribasso d'asta**, ai sensi del D.Lgs n°50/2016.

3. Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione

Il contratto è stipulato A CORPO.

Per tali prestazioni il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall'aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile.

Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poichè, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti "a corpo".

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, così come previsto dall'art. 43, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è indicato nel successivo art. 5.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del **prezzo più basso espresso sotto forma di massimo** ribasso percentuale unico e uniforme da applicare **all'elenco prezzi desunto per quanto possibile dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizione 2016 e dai normali prezzi di mercato normalmente applicabili in ambito italiano**. Il ribasso percentuale unico e uniforme dovrà essere espresso in cifre e in lettere con tre (3) cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere è valida quella in lettere. In sede di aggiudicazione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal D.Lgs n°50/2016. L'Ente procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

E' altresì disposto che l'aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta di gara risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto dal D.Lgs n°50/2016.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta di miglioria dei ribassi percentuali unici e uniformi proposti. Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Condizione essenziale per la formulazione dell'offerta è il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente capitolato speciale d'appalto. Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub appaltabili

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e sm.i e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria generale di opere "OG 2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità previste nell'istanza di partecipazione.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici (NB: Tavale dal n°01 al n°06);
- c) l'elenco prezzi;
- d) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n°145;
- e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto (da presentare al CSE a cura della Ditta Appaltatrice);
- g) il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i.

6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Essenzialità delle clausole

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

8. Successione e Fallimento dell'appaltatore

In caso di morte dell'appaltatore, se persona fisica, l'Ente potrà risolvere il contratto o accordare agli eredi la continuazione.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente agli specifici commi del D.Lgs. 18.04.2016.

9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi successivi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, comma 15, del d.P.R. n. 207/2010.

L'esecutore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto

11. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

11.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

L'esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.

Il suddetto obbligo vincola l'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'Art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

L'esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. 6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50 % e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

L'esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

Non si farà luogo all'emissione d'alcun certificato di pagamento se prima l'esecutore non presenterà all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in "distacco transnazionale" troverà applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire standard di tutela "uguali o analoghi" sull'intero territorio nazionale, si richiama l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori "inviati" in Italia da una azienda situata in un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, "le medesime condizioni di lavoro" previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe.

11.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

L'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
- deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
- deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

11.3 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

All'infuori dell'orario normale – come pure nei giorni festivi – l'esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'esecutore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell'orario, l'esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Nessun compenso infine sarà dovuto all'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l'opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

11.4 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.

Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorché si riscontrino irregolarità lievi; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
- Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
- Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
- Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

11.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

11.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Ai sensi dell'articolo 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo D.Lgs, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 3 – UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL'ANDAMENTO LAVORI

12. Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 101 del d.Lgs. 50/2016 un Ufficio di Direzione Lavori composta da:

- Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all'esecutore.

13. Giornale dei lavori

La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all'entità e complessità dell'appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, è tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall'art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

14. Ispezioni

Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L'esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e l'esecutore ha l'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 4 – TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

15. Consegna e inizio dei lavori

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 del medesimo articolo.

La durata temporale dell'appalto prevista è di **giorni 75 (settantacinque giorni solari)**, successivi e continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna dei lavori; le opere saranno da svolgersi presso la sede dell'Ente, con data di inizio e conseguente ultimazione che verrà comunicata e stabilita, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) il termine dilatorio (35 gg. dall'ultima comunicazione di aggiudicazione) di cui al comma 9 non viene applicato. 2.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

16. Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente capitolato speciale d'appalto devono essere regolarmente eseguiti entro **giorni 75 (settantacinque giorni solari)**, successivi e continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna lavori.

La consegna avverrà mediante apposito "ORDINE DI SERVIZIO" a cura del Direttore dei Lavori, secondo le modalità operative specificate in successivo articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I locali dovranno essere riconsegnati alla conclusione delle opere in perfetto stato di conservazione e di agibilità.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 20 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 21.

Dovrà altresì essere fornita, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di appalto, una relazione circa lo stato di efficienza degli stessi, anche ai fini della sicurezza, in relazione alla normativa vigente dell'appalto.

17. Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 3.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

18. Proroghe dei termini contrattuali

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

19. Penali in caso di ritardo

L'ammontare delle penali varia a seconda dell'inadempienza accertata tra cui:

- per mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti in **giorni 75 (settantacinque giorni solari)**, successivi e continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna lavori;
- per ogni ritardo nell'intervento richiesto dalla Direzione lavori;
- per deficienze di servizio;
- nell'esecuzione dell'ordine di servizio, sia per l'avvio delle opere imprevedute che per la loro ultimazione.

Il soggetto aggiudicatario, per il tempo che impiegasse per il completamento dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare a una penale pecuniaria pari a Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare, successivo e continuativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

A giustificazione dell'eventuale ritardo il soggetto aggiudicatario non può invocare eventuali ritardi causati da altre Ditte che provvedono per conto dell'Ente ad altri lavori, se non avrà denunciato in tempo e per iscritto alla Direzione Lavori l'effettivo ritardo eventualmente causatogli, dovendo la Direzione stessa farne regolare contestazione in contraddittorio, presenti o no, le Ditte e Imprese interessate.

Per ogni ordine di lavoro, il soggetto aggiudicatario ha al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per iniziare i lavori richiesti.

Allo scadere del quinto giorno lavorativo, qualora il soggetto aggiudicatario non avesse ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare, successivo e continuativo alla scadenza del termine precedentemente stabilito. Detta penalità viene applicata per ogni ordine di lavoro non eseguito.

Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di personale) il soggetto aggiudicatario ritardasse uno o più lavori, viene applicata una penalità di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare, naturale, consecutivo in cui sia contestabile l'inconveniente.

Detta penalità è applicata per ogni ordine di lavoro il cui termine è stato ritardato.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Il soggetto aggiudicatario non può sospendere in alcun modo i cantieri in corso e deve provvedere attentamente e puntualmente ad assicurare una disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità del cantiere in corso. Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di mezzi o di personale) il soggetto aggiudicatario sospendesse un cantiere, senza averne ricevuto la necessaria autorizzazione dalla Direzione Lavori, l'impresa stessa viene penalizzata di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di sospensione dei lavori.

La presentazione del campionario per le opere che possono richiederlo (es. verniciature, etc..) deve essere tempestiva e, dopo la richiesta della D.L., la Ditta dovrà entro 5 (cinque) giorni solari, presentare la campionatura richiesta, in caso contrario la ditta viene sottoposta a una penalità di Euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno solare, successivo e continuativo di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale: qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

20. Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell'appaltatore

Entro due giorni dalla data di inizio lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, che deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante.

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (da considerarsi a tutti gli effetti allegato al progetto) deve considerarsi vincolante per l'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Tuttavia l'esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d'arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.

In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'impresa dovrà garantire lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l'emissione di appositi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per l'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facoltà della Stazione Appaltante compresa la possibilità di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010.

21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua (se necessarie);
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'espletamento dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione dell'intervento.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all'affidamento dei lavori di manutenzione a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dall'appaltatore in ragione degli interventi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'intervento.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

23. Risoluzione del contratto

La tempistica prevista nel cronoprogramma per l'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale e sia per i termini parziali.

Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo **superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dall'art.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.

La facoltà di cui al precedente, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all'esecutore un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d'appalto.

Il computo della penale a seguito della risoluzione dell'appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell'art. 22. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall'esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

24. Contabilizzazione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.L. 28.03.1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997 n.140 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.

I prezzi oggetto della presente gara devono comprendere:

- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni e accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno, comprende anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
- per i lavori a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge e ogni altro mezzo d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione e impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, da utilizzare in particolare, in caso di sospensione dei lavori senza oneri aggiuntivi per l'Ente, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il soggetto aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi.

Le rate di acconto saranno dovute all'impresa appaltatrice secondo le seguenti scadenze:

- 10% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, alla firma del contratto;
- 50% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, alla consegna dei serramenti presso un locale opportunamente predisposto dalla Stazione Appaltante in prossimità dell'area di cantiere ed a seguito della consegna alla DL delle certificazioni attestanti la conformità delle caratteristiche REI 60 dei serramenti ordinati;
- 30% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, al termine della posa di tutti i serramenti REI 60 ed a seguito della consegna alla DL delle certificazioni attestanti la conformità della corretta posa e la compilazione di idonea modulistica richiesta da parte del Comando dei VVF di Vercelli;
- 10% a saldo a 60 giorni dalla fine dei lavori opportunamente verificata a cura del Direttore dei Lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 4, con l'indicazione della data di emissione.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90 (novanta giorni solari)**, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 21.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende quello del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e s.m.i., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dal Codice dei contratti attualmente in vigore, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l'articolo 11, comma 5;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 e s.m.i. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Non sono tenuti in nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

25. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

E' prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e i conseguenti adempimenti secondo quanto disposto al CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

26. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 20 (venti) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 102, comma 3 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari a quello della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- la garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- la **garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione**, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 9.

Si ricorda che il pagamento a saldo è effettuato solo a fronte della consegna della documentazione di prevenzione incendi richiesta dai VVF (omologazioni, certificati di conformità materiali, impianti, certificati di corretta installazione e simili) su modulistica in vigore a fine lavori.

27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione.

Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'attuale Codice dei Contratti D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 163 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dalla normativa vigente per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

28. Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile

29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

30. Lavori a corpo

I lavori di cui al progetto allegato si devono intendere "A CORPO".

31. Ordini di servizio per esecuzione opere

L'esecuzione delle opere deve avvenire facendo riferimento a quanto descritto dalle prescrizioni tecniche riportate, ovvero secondo quanto prescritto negli appositi "ordini di servizio".

In quest'ultimo caso l'esecuzione delle forniture e delle installazioni deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'ordinazione, salvo diversi e congrui termini indicati nell'ordinativo, stabiliti in base alla specificità del materiale da fornire, secondo apposito "Ordine di Servizio".

I progetti, gli eventuali schemi di massima forniti dalla Direzione Lavori a seguito di Ordini di servizio o gli elementi di riferimento per preventivi di lavori da eseguire, sono redatti in forma esecutiva in modo da consentire la corretta esecuzione dei lavori stessi.

32. La contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo è effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto nonché dai criteri specificati dalle modalità di determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro [NB: nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all'atto dell'aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall'offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee].

Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

Ai fini contabili, in particolare, si procederà ai sensi dell'art. 184 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla "Tabella 3" dell'art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerà la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione "a corpo".

In ogni Stato d'Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

33. Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

Ai sensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

comunicato per iscritto all'esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori.

Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall'esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell'esecutore.

L'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l'appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

Il Direttore Lavori non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non eseguite regola d'arte.

Dagli importi dovuti all'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall'esecutore.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE

34. Cauzione provvisoria

Si da atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, l'Impresa in sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% (ridotto del 50% se l'impresa è dotata di certificazione del sistema di qualità) dell'importo del prezzo base indicato nel bando o nell'invito al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione verrà restituita all'aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all'articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge).

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui al suddetto Decreto Legislativo, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve:

- avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;
- prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
- contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

35. Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 4.

A norma dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, "le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 93 e dall'art. 103, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

36. Riduzione delle cauzioni

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 28 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

37. Assicurazione a carico delle imprese

Ai sensi dell'articolo 129, comma 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell'articolo 129 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. **l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'appaltatore a copertura complessiva dei rischi relativi alla gara aggiudicata.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale polizza non sarà depositata presso l'Amministrazione dell'Ente.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente ai lavori oggetto di gara; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto previsto per ciascun singolo lotto, al lordo dell'IVA, e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
3. la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento Generale e dall'art. 129 comma 1. D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e deve:
 - prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente del quale lui debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone delle imprese, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante e a ospiti, loro parenti, visitatori presenti durante l'esecuzione dei lavori;
 - prevedere la copertura dei danni biologici;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del codice contratti, e dall'art. 108, comma 1 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

38. Riduzione progressiva delle garanzie

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 8 – AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

39. Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente ed ausiliaria

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.

L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 62

40. Subappalto e cottimo

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. **La quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento.**

Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali.

È fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell'articolo 118, comma 4 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui all'articolo 49 del presente capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, quindi il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

41. Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni, specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

42. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.

L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

43. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'esecutore sarà pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi del medesimo ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, punto a) della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ai subappaltatori che sono P.M.I. la Stazione Appaltante garantisce la corresponsione diretta dei pagamenti. Tali pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della Stazione Appaltante nei vari stati di avanzamento. In questo caso, prima del pagamento, verrà sentito l'affidatario per accertare che non vi siano elementi ostativi

44. Sub-forniture e relative comunicazioni

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono soggette ad "informazione".

Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

45. Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le subforniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

46. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e di qualsiasi altro Ente Autorizzativo per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, aero dispersi e simili, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore conforma le sue lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free» (nessun incidente).

47. Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

48. Piano di Sicurezza e di Coordinamento per cantieri (PSC)

L'esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

L'esecutore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma precedente, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma precedente, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera

49. Piano Operativo di Sicurezza (POS)

L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 62. Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori: – il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 10 – DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) -

1. L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- per l'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento dei SAL;
- per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

Il D.U.R.C. dovrà essere consegnato al direttore dei lavori in occasione del rinnovo dall'appaltatore e dagli eventuali ditte subappaltatrici o cottimisti o per qualsiasi subcontraente come definiti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 62, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

- posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto si procederà come previsto dall'art. 12.6 del presente CSA;
- posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell'autorizzazione al sub-appalto;
- situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall'art. 12.6 del presente CSA.

52. Sede contributiva

L'esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.

In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 11 – OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'ESECUTORE

53. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordini di servizio e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi negli interventi da svolgere;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Ed inoltre l'appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere opere con una squadra di operai impiegata composta da un minimo di due unità o comunque disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre, ove necessario;
- b) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Si precisa che i lavori potranno essere eseguiti in concomitanza con l'orario di lavoro e quindi con la presenza all'interno del presidio assistenziale o del fabbricato a uso diverso di Ospiti, pazienti, di personale di assistenza all'anziano, infermieristico e non infermieristico, oltre a personale facente le stesse attività, ma di ditte in appalto. Di tale condizione l'impresa dovrà tenere conto in sede di offerta in quanto potranno verificarsi occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimenti necessari a garantire l'esercizio delle attività lavorative/assistenziali o da queste determinati.

54. Oneri Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell'appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell'appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell'esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 12 – DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

55. Fallimento dell'esecutore

Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il curatore fallimentare ovvero l'impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, potrà previa autorizzazione del giudice delegato, previo parere di ANAC può eseguire il contratto già stipulato dall'impresa.

L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

56. Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.d n.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

57. Risoluzione del contratto

57.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

- mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
- sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto così come espressamente disciplinato dall'art. 23 del presente Capitolato;

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed a lle modalità esecutive dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
- accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle opere parzialmente eseguite.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all'art.108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'esecutore.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

57.2 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

58. Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento dell'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, affidando i lavori a norma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'esecutore inadempiente medesimo ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'esecutore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

59. Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un reavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 13 – DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA

60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere.

Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 66.

61. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il **termine perentorio di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori**.

Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all'esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario.

62. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

- a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
- e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

- 1) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
- 2) la certificazione circa il fatto che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
- 3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell'immobile oggetto di anticipata consegna;

La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'esecutore.

63. Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l'opera liberando l'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.

La presa in consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all'esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'esecutore (o loro rappresentanti).

Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dell'immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l'effetto surrogatorio della presa in consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 14 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

64. Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

65. Definizione delle controversie di natura economica

65.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

65.2 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

66. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 09.08.2008 n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 50,00 a 100,00 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 50,00 euro.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

CAPO 15 – NORME FINALI

67. Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell' appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

68. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell' appaltatore/i senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell' appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell' appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell' appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale d'appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PROGETTISTA
Arch. Marco Somaglino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Luisella Garino

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO